

ANNULLARE D'UFFICIO

l'avviso di accertamento di violazione al codice della strada n. 35842/T del 15 marzo 2010, dandone notizia al sottoscritto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente.

Si fa presente che avendo portato a conoscenza della S.V. i sopra esposti profili di illegittimità dell'accertamento e considerando la fondatezza dei motivi adottati la successiva eventuale emanazione del verbale di accertamento di violazione al codice della strada comporterà:

- una Vostra responsabilità per aver posto a carico dello scrivente le spese di notificazione del verbale di accertamento;
- una Vostra responsabilità per le spese che lo scrivente dovrà sostenere per ricorrere avverso il verbale di accertamento (costi di redazione e spedizione di ricorsi giurisdizionali e/o amministrativi, spese legali e di consulenza, spese di trasporto per recarsi dal proprio difensore e dinnanzi alle autorità competenti etc...);

Nella denegata ipotesi che la S.V. non provveda ad annullare d'ufficio l'avviso di accertamento di violazione in oggetto, il sottoscritto in qualità di utente della strada proprietario dell'autocaravan oggetto dell'accertamento della violazione sopra descritta, al fine di curare i propri interessi giuridici ai sensi degli artt. 22 e ss., legge n. 241/90,

CHIEDE

l'invio, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente, dei seguenti documenti in carta semplice:

- 1) Ordinanza che istituisce il parcheggio riservato sole autovetture in via Nievo, zona oggetto dell'accertamento.
- 2) Ogni eventuale documentazione tecnica comprovante la necessità di istituire la riserva di parcheggio alle sole autovetture, in via Nievo, zona oggetto dell'accertamento.

La documentazione richiesta potrà essere inviata:

all'indirizzo di posta elettronica: Alessandro ... *omissis per la privacy* ...@fastwebnet.it

ovvero

al numero di fax: 055 2346925

ovvero

all'indirizzo postale: ... *omissis per la privacy* ...

Si ricorda alla S.V. che la documentazione richiesta si rende indispensabile per poter eventualmente attivare le procedure contemplate dagli articoli 5, 37, 38 e 45 del Codice della strada, nonché per poter predisporre in ipotesi un ricorso in sede giurisdizionale e/o amministrativa.

Si rappresenta che un'eventuale attività omissiva violerebbe in modo inequivocabile l'articolo 24, comma 7 della legge n. 241/90 secondo il quale deve comunque essere garantito ai richiedenti, l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Qualora non provvedesse a far inoltrare la documentazione richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della presente, la S.V. sarà ritenuta responsabile per l'onere di dover presentare ulteriori eventuali ricorsi alle autorità competenti.

Con osservanza

Sesto Fiorentino, 20 marzo 2010

Alessandro ... *omissis per la privacy* ...

Si producono in allegato i seguenti documenti

1. Fotografia parcheggio via Nievo
2. Fotografia autocaravan collocato all'interno dello stallo di sosta.
3. Avviso di accertamento n. 35842/T del 15 marzo 2010.
4. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota 16 giugno 2008 prot. n. 0050502.
5. Ministero dell'Interno circolare 14 gennaio 2008 prot. n. 0000277.
6. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nota prot. 0065235 del 25 giugno 2009.
7. Prefettura – U.T.G. di Gorizia, ordinanza di archiviazione n. 2008/339.
8. Prefettura – U.T.G. di Ancona, ordinanza di archiviazione n. 11044/07.
9. Prefettura – U.T.G. di Savona, ordinanza di archiviazione n. 0023683 del 14.10.2009.